



COMUNE DI VEDELAGO

Piazza Martiri della Libertà, 16
C.A.P. 31050

PROVINCIA DI TREVISO
www.comune.vedelago.tv.it

Mail tributi@comune.vedelago.tv.it
Telefono 0423-702835

INFORMAZIONI GENERALI

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	<p>Possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, usufruttuari, titolari di diritto reale d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie o come concessionari di aree demaniali.</p> <p>In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.</p> <p>Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; in questo secondo caso l'imposta va pagata.</p> <p>Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del contratto.</p>	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 740 - comma 743
SOGGETTO ATTIVO	<p>Per gli immobili la cui superficie insiste interamente sul territorio del Comune di Veduggio il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Veduggio.</p> <p>Per gli immobili che insistono parzialmente sul territorio del Comune di Veduggio, e parzialmente sul territorio di un altro comune, è soggetto attivo il comune dove si trova la parte prevalente della superficie dell'immobile.</p>	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 742
FABBRICATI DI CAT. D	<p>E' riservato allo Stato il versamento dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; per la parte eccedente tale misura il versamento va effettuato a favore del comune.</p>	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 744
POSSESSO FRAZIONATO IN CORSO D'ANNO: MODALITA' DI CALCOLO	<p>L' imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p>	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 761
FABBRICATI - DEFINIZIONE	<p>Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Si precisa che dalla presente definizione sono esclusi gli immobili accatastati in categoria F/2 "Unità collabenti".</p>	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741
FABBRICATI	<p>Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria, come</p>	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 745

BASE IMPONIBILE	<p>stabilito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p>Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.</p>	
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 747
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato dell'immobile o perizia di stima redatta da un tecnico.</p> <p>Ai sensi del vigente regolamento comunale si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che risultino oggettivamente inadatti all'uso per cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Il degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o la situazione di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica deve intendersi sopravvenuta e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lett. a) e b) D.P.R. 06.06.2001 n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. c) e d), D.P.R. 06.06.2001 n. 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. In ogni caso, l'immobile non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'agevolazione, se spettante, avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o dalla data di richiesta di sopralluogo all'ufficio tecnico comunale e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.</p> <p>Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.</p> <p>L'avvio dei lavori di risanamento edilizio comporta la cessazione dell'agevolazione e la tassazione dell'immobile quale area edificabile.</p>	<p>Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 747</p> <p>Regolamento comunale art. 4</p>

FABBRICATI IN COMODATO GRATUITO	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze; • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso; • il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione; • l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. <p>L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come proratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU per avere diritto alla suddetta riduzione.</p>	<p>Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 747</p>
COMODATO GRATUITO ALIQUOTA AGEVOLATA	<p>L'aliquota da applicare per il comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta è quella del 5,6 ‰ già deliberata dal Comune. Chi ha i requisiti per l'aliquota agevolata e non ha quelli per l'ulteriore agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità (riduzione imponibile al 50%), può continuare ad usufruire dell'aliquota agevolata con le regole comunali. Chi invece rientra nei criteri stabiliti dalla Legge di Stabilità può beneficiare sia della riduzione della base imponibile del 50% che dell'aliquota agevolata.</p>	<p>Regolamento comunale art. 6 Delibera aliquote n. del 26.05.2020</p>
AREE EDIFICABILI DEFINIZIONE	<p>Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.</p> <p>L'utilizzazione edificatoria, la demolizione di fabbricato, la realizzazione interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fanno rientrare l'area su cui si realizza tale utilizzo nella definizione di area edificabile a prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici.</p>	<p>Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741</p>
AREE EDIFICABILI ESENZIONE	<p>Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.</p>	<p>Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741</p>
AREE EDIFICABILI BASE IMPONIBILE	<p>La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</p> <p>Per ulteriori informazioni vedasi anche l'Informativa aree edificabili disponibile alla pagina dell'ufficio Tributi sul sito istituzionale dell'Ente.</p>	<p>Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 746</p>

AREE EDIFICABILI CHE DIVENGONO INEDIFICABILI	Non si procede al rimborso dei versamenti per le aree successivamente divenute inedificabili.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 777 Regolamento comunale art.. 3
TERRENI AGRICOLI DEFINIZIONE	Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741
TERRENI AGRICOLI BASE IMPONIBILE	La base imponibile è calcolata applicando al reddito dominicale rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 746
TERRENI AGRICOLI ESENZIONI	Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: - posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 758
ABITAZIONE PRINCIPALE	L'abitazione principale è esente dall'imposta ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1- A/8 -A/9. L'abitazione principale deve essere composta da un'unica unità immobiliare: in presenza di due unità autonomamente accatastate, solo una di queste può essere considerata abitazione principale.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE	Dal 2023 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Due coniugi che hanno residenze anagrafiche e dimore abituali in due abitazioni differenti (sia nello stesso comune che in comuni diversi) possono beneficiare entrambi dell'agevolazione Imu.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741 e successiva sentenza n. 209 del 13/10/2022
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DISPOSTA DAL COMUNE CON REGOLAMENTO	Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, anche in comuni diversi, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741 Art. 2 regolamento comunale
PERTINENZE	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento (esenzione o applicazione di specifica aliquota e detrazione dell'abitazione principale) pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va considerata con quella dell'abitazione principale.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetta ad imposta IMU, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 200,00, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 749

	dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazioni va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.	
CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE	<p>E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.</p> <p>E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>In mancanza di affidamento dei figli si seguono le regole ordinarie ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è soggetto passivo il possessore di immobili; - è abitazione principale quella di residenza anagrafica e dimora abituale come sopra descritta. 	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741 - comma 743
FABBRICATI POSSEDUTI DA SOGGETTI ISCRITTI ALL'AIRE O RESIDENTI ALL'ESTERO	<p>E' prevista l'aliquota agevolata del 5,6 % per i fabbricati appartenenti agli iscritti AIRE.</p> <p>Dal 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residente in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è ridotta al 50%.</p>	Rif. Normativo Regolamento comunale art. 6, L. 234/2021 art. 1 - comma 743
IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO Riduzione del 25% IMU dovuta	<p>Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.</p> <p>La riduzione del 25% sull'IMU dovuta, si applica esclusivamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 e stipulati ai sensi dell'accordo territoriale vigente per il territorio del Comune di Vedelago.</p>	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741 - comma 760
ESENZIONI GENERALI	<p>Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741 - comma 759

	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.</p> <p>Si considerano esenti gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. L'esenzione si applica solo nel caso di immobili posseduti da altro ente territoriale o da ente non commerciale. L'esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione.</p>	Regolamento comunale art. 5
VERSAMENTO DEI CONTITOLARI	L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo anche in caso di contitolarità dell'immobile. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741 - comma 777 Regolamento comunale art. 7
COMPENSAZIONE CONTRIBUENTE	Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito riferite al medesimo contribuente con riferimento sia all'Imu che alla Tasi vigenti fino al 31.12.2019 che all'Imu vigente dal 01.01.2020. Nel caso il debito sia attinente ad anno d'imposta precedente a quello riferito al credito, la compensazione tiene conto delle sanzioni ed interessi sulle somme a debito. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.	L. 296/2006 Art. 1 comma 167 Regolamento comunale art. 7
VERSAMENTI	Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.	Rif. Normativo L. 160/2019 art. 1 - comma 741 - comma 768
REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO	<p>Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento dei tributi alle prescritte scadenze, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato e, in caso di omissioni o infedeltà relative alla dichiarazione, alle sanzioni previste dalle singole leggi di imposta (dal 50% al 200% del tributo non versato).</p> <p>Tuttavia il contribuente può avvalersi dell'istituto del "RAVVEDIMENTO OPEROSO", con il quale regolarizzare spontaneamente errori o ritardi, versando, entro determinati termini:</p> <p>a) l'imposta non pagata,</p> <p>b) gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno sulla sola imposta, al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito,</p> <p>c) una sanzione stabilita in misura ridotta, in base ai giorni di ritardo</p>	D.lgs 472/1997 art. 13 D.lgs 471/1997 art. 13 - comma 1 L. 160/2019 art. 1 comma 774 comma 775 - comma 776

Omesso o parziale versamento

TIPO RAVVEDIMENTO	TERMINE	SANZIONE
“Sprint”	Pagamento entro i 14 gg. successivi alla scadenza	0,1% per ogni gg. di ritardo
“Breve”	Pagamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza	1,5% (1/10 del 15%)
“Entro 90 gg. ”	Pagamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza	1,67% (1/9 del 15%)
“Lungo” o “Annuale”	Pagamento dal 91° al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (se non è prevista la dichiarazione entro un anno)	3,75% (1/8 del minimo)
“Biennale”	Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quella della violazione (o entro due anni)	4,29% (1/7 del 30%)
“Ultrabiennale”	Oltre il predetto termine	5% (1/6 del 30%)

Omessa o infedele dichiarazione dalla quale derivi omesso versamento

TIPO RAVVEDIMENTO	TERMINE	SANZIONE
“Entro 90 gg. ”	Entro il 90° giorno dalla scadenza	1/10 del minimo
Oltre 90 gg.	Dopo il 90° giorno dalla scadenza	1/8 del minimo

Tabella interessi legali:

DAL	AL	TASSO	PROVVEDIMENTO
01/01/18	31/12/18	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/19	31/12/19	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/20	31/12/20	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/21	31/12/21	0,01%	Dm Economia 11/12/2020

	01/01/22	31/12/2022	1,25%	Dm Economia 13/12/21	
	01/01/23	-----	5 %	Dm Economia 13/12/22	
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento dell'accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ed è applicato solo nei casi in cui la base imponibile sia concordabile e non certa. Non si applica l'art. 5-ter del medesimo decreto.				L. 449/1997 art. 50 D.lgs. 218/1997 Reg. Entrate artt. 17/27
RIMBORSI	Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il responsabile del servizio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.				L. 296/2006 Art. 1 comma 164-165-168 Reg. Entrate artt. 56/59
IMPORTI MINIMI PER ACCERTAMENTI E RIMBORSI	Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento per importi inferiori a 12,00 euro, comprensivi di sanzioni ed interessi, salva l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.				Reg. entrate art. 57
DICHIARAZIONE IMU E OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE	La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni ministeriali entro il 30 giugno 2022 per le variazioni intervenute nell'anno 2021.				
FUNZIONARIO RESPONSABILE	Dott.ssa De Valerio Elena, responsabile del Settore Economico Finanziario				Deliberazione di Giunta comunale n.10 del 13.02.23.